

STATUTO
"FONDAZIONE IL GIRASOLE ETS"

Art. 1 Costituzione

In seguito alla trasformazione della "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA IL GIRASOLE" in breve anche "ASP IL GIRASOLE", con sede in Somma Lombardo, è costituita una Fondazione avente la natura di Ente di Terzo Settore denominata "Fondazione Il Girasole ETS", di seguito Fondazione.

La Fondazione è tenuta all'uso della dicitura ETS o Ente di Terzo Settore in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Sede

La sede legale della Fondazione è fissata in Somma Lombardo.

L'attività della Fondazione si esaurisce nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 3 Finalità, Oggetto e Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, civiche e di utilità sociale e svolge attività nei seguenti settori:

- 1- Assistenza sociale e sociosanitaria;
- 2- Assistenza sanitaria.

In particolare intende fare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) alloggi sociali e appartamenti protetti nonché, ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali o sanitari;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- f) ricerca scientifica su temi di particolare interesse socio-sanitario e assistenziale. Le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca, Ospedali e altre Fondazioni. La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività e può collaborare con Istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

La sua attività consiste, principalmente, nella gestione di strutture, nello svolgimento di interventi e prestazioni di servizi socio sanitari e sanitari residenziali, semi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, a sportello e/o informatiche diurne e/o sull'intero arco della giornata, idonee ad assicurare mantenimento e assistenza a persone di ambo i sessi svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, prevalentemente persone e anziani non autosufficienti, disabili adulti e non adulti con particolare attenzione ai residenti in Somma Lombardo e suo territorio.

La Fondazione può svolgere attività diverse, strumentali e secondarie, all'esclusivo fine di supportare l'attività di interesse generale, purché compatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti

Roberto Piloni

Antonio Della Porta

dalla legge. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove redatti ai sensi di legge.

La Fondazione può partecipare a imprese sociali o altri ETS aventi scopo analogo, ivi compreso consorzi, cooperative, reti di impresa, start up e incubatori anche a carattere sociale.

Art.4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dagli avanzi di gestione ordinari e straordinari nonché entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali alle attività statutarie di interesse generale.

Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art.5 I Volontari

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Fondazione e che, per libera scelta, prestano la loro attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Fondazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.

Art.6 Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato. Essa si scioglierà in caso di:

- a)raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b)impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c)deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d)paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Art.6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore e qualora l'organo di controllo non eserciti anche la revisione legale.

Art.8 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di cinque componenti

La sua composizione sarà la seguente:

- due membri nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore competente per materia;
- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Somma Lombardo;
- un membro nominato dallo stesso Sindaco su indicazione dall'Agenzia Tutela della Salute (ATS) Insubria.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni, è rinnovabile esclusivamente per un secondo mandato. La nomina dei Consiglieri da parte degli enti di cui sopra si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, perciò è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte degli enti medesimi.

Qualora per qualsiasi causa venissero meno uno o più Consiglieri, i restanti dovranno sollecitare la nomina dei mancanti agli stessi soggetti che li avevano nominati.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine di durata del Consiglio durante il quale sono stati eletti.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

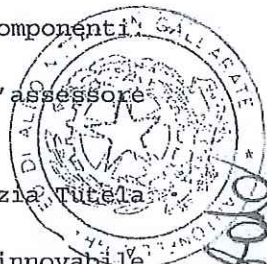
Art.9 Decadenza e esclusione

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.



Antonio G. P. P. P. P. P.

Luigi P. P. P. P. P.

Nei casi di decadenza o di esclusione, i restanti Consiglieri dovranno provvedere alla sostituzione dei consiglieri decaduti o esclusi sollecitandone la nomina agli stessi soggetti che li avevano nominati, secondo quanto stabilito dal precedente articolo.

Art.10 Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- 1) redigere e approvare il bilancio di esercizio consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale secondo le disposizioni dell'art.16;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione agli enti indicati nell'art.3;
- 5) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- 7) deliberare le modifiche dello Statuto ed eventuali patrimoni separati;
- 8) conferire speciali incarichi, procure e deleghe a singoli Consiglieri fissandone le attribuzioni, anche nominando, al proprio interno, un Comitato Esecutivo;
- 9) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- 10) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Al fine di garantire la più efficace gestione, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire comitati e commissioni nominandone i partecipanti.

Art.11 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Si devono astenere i consiglieri di amministrazione per i quali si siano manifestate ipotesi di conflitto di interesse.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le decisioni inerenti le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio nonché per le delibere di decadenza ed esclusione sarà sempre necessario il voto favorevole di quattro Consiglieri. I verbali delle deliberazioni, sottoscritti dal Presidente e segretario, devono essere trascritti a cura del segretario su apposito libro da tenersi con le modalità di legge.

Art.12 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso, così come il Vicepresidente.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e esercita l'ordinaria amministrazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

In casi di urgenza il Presidente può assumere provvedimenti soggetti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art.13 Organo di controllo e Revisione Legale dei conti

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale e, in quest'ultimo caso, si compone di tre membri effettivi, tutti nominati dal Comune di Somma Lombardo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 e l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo monocratico o collegiale è sempre composto da persone iscritte nel Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza. All'Organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può intervenire e partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono



Quest'atto è stato approvato

Luigi Lombardo

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il consiglio di amministrazione, con proprio atto, provvede a determinare il compenso per i membri componenti l'organo di controllo.

Il Revisore legale dei conti è eletto dal Sindaco del Comune di Somma Lombardo e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.14 Direttore Generale

Il Direttore Generale, ove nominato, è responsabile operativo della Fondazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Direttore Generale, in particolare:

- a. provvede, sotto diretto controllo e su specifico incarico del Consiglio di Amministrazione, alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- c. predispone lo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art.15 Segretario Generale

Il Segretario Generale, ove previsto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione all'organo collegiale;
 - all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alla predisposizione di quanto necessario per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, nell'ipotesi dell'assenza del Direttore Generale.
- Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Art.16 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio consuntivo.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalle relazioni esplicative compresa la relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustrano le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art.17 Utili di gestione

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività fondative statutarie.

Art.18 Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, enti operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art.19 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile per le persone giuridiche di diritto privato, del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le altre disposizioni di cui ai decreti legislativi di settore.

